

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/421 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2017

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta iniziale»), ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 ⁽²⁾, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India («il paese interessato»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10).
- (2) Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping, ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.
- (3) In seguito a un riesame intermedio parziale d'ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 ⁽⁴⁾.
- (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 ⁽⁵⁾, ha esteso le misure compensative. In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 ⁽⁶⁾, ha esteso le misure antidumping.
- (5) Le misure compensative hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 6,3 % e del 7,0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 7,2 %.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (6) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁷⁾ delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GUL 295 del 18.9.2004, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GUL 295 del 18.9.2004, pag. 10).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GUL 350 del 30.12.2008, pag. 24).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GUL 332 del 16.12.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 332 del 16.12.2010, pag. 17).

⁽⁷⁾ GU C 82 del 10.3.2015, pag. 4.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

